

Carlo Ruga Riva

La disciplina penale degli stupefacenti in Germania, Austria, Spagna e Portogallo

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. –La disciplina tedesca. – 3. La disciplina austriaca. – 4. La disciplina spagnola. – 4.1. Cornici edittali e pena della multa proporzionata 5. La disciplina portoghese. – 6. Sintesi comparata.

1. Premessa.

Le fonti sovranazionali¹ obbligano l'Italia e gli altri Paesi esaminati (Germania, Austria, Spagna e Portogallo) a incriminare un ampio spettro di condotte connesse al traffico di stupefacenti, con possibili deroghe solo per l'ipotesi del consumo personale.

Le legislazioni dei Paesi menzionati, ad oggi, non conoscono ipotesi di legalizzazione o liberalizzazione di talune sostanze stupefacenti, come pure auspicato da taluni (da ultimo in questo senso il Procuratore nazionale antimafia²) e come praticato in alcuni Paesi rispetto in particolare al consumo "controllato" di cannabis a fini ludici e/o terapeutici (alcuni Stati degli Usa, Canada, Uruguay ecc.).

In Spagna, come vedremo, vi è la discussa esperienza dei *cannabis social club*, ovvero *club* ove i soci iscritti possono consumare cannabis coltivata e distribuita per loro medesimi.

2. La disciplina tedesca

La legge tedesca sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz, BtMG), nella versione modificata del 28 ottobre 1994, prevede un'ampia gamma di disposizioni, comprese quelle destinate al trattamento dei tossicodipendenti.

Il consumo di stupefacenti non costituisce reato, diversamente dal possesso, sanzionato con pena fino a 5 anni o multa, unitamente a tutte le condotte che rientrano nella "filiera" della droga (par. 29 BtMG), salvo il possesso, la produzione, l'importazione ecc. di modica quantità finalizzati al consumo personale (par. 29, co. 5 BtMG). Per modica quantità, variante da Land a Land, si intende un quantitativo non superiore alle 3 unità di consumo medio.⁴

¹ Obblighi sovranazionali, rappresentati, in particolare, da diverse Convenzioni internazionali (Convenzione unica droghe narcotiche adottata a New York nel 1961; Convenzione di Vienna del 1971 sulle droghe psicotrope e dell'ulteriore Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di droghe narcotiche e sostanze psicotrope adottata a Vienna nel 1988) e dalla decisione quadro 25 ottobre 2004, n. 757/GAI. Le Convenzioni e la decisione quadro citate vincolano i Paesi aderenti a incriminare il traffico di stupefacenti, lasciandoli liberi solo nel trattamento (eventualmente riabilitativo) da prevedere per il consumo.

² Sostiene l'opportunità di legalizzare le c.d. droghe leggere, il Procuratore Antimafia Franco Roberti, cfr. www.lastampa.it/2016/07/06/italia/cronache/il-procuratore-antimafia-legalizzare-le-droghe-leggere ER9pMFND2aEnFg11AdhKHN/pagina.html

⁴ *Drogendelikte. Die Straftaten nach dem Betaubungsmittelgesetz*, in www.anwalt.de.

La pena, nei casi di particolare gravità, non può essere inferiore ad un anno (par. 29, co. 3 BtMG e par. 29a BtMG).

In tale ultima ipotesi si incrimina il traffico in non modica quantità, intesa come quantitativo che raggiunge determinate soglie (ad es. 150 unità di consumo per l'eroina, 500 per la cannabis).⁵

In base alle regole generali la pena detentiva massima, escluso l'ergastolo, è di quindici anni (par. 38 StGB).

In talune ipotesi si risponde anche per colpa (par. 29, co. 4 BtMG).

Il Tribunale può rinunciare alla pena ove l'agente tenga una delle condotte incriminate per uso personale aventi ad oggetto modica quantità di stupefacente.

Il par. 30 BtMG punisce con pena non inferiore a due anni il traffico di stupefacenti in qualità di membro di associazione criminale (in casi meno gravi la pena è da tre mesi a cinque anni) ove realizzato con determinate modalità (commercialmente, con causazione colposa della morte di un consumatore ecc.).

Analogamente il par. 30a BtMG punisce con pena non inferiore a cinque anni chi traffica stupefacente in non modica quantità come membro di banda impiegando minori di diciotto anni o con armi; in casi di minore gravità la pena è da sei mesi a dieci anni.

Il par. 31 prevede un'attenuante o la rinuncia alla pena in caso di ravvedimento operoso o collaborazione processuale.

Il par. 31a BtMG prevede la rinuncia all'azione penale per determinati fatti, qualora la colpevolezza dell'autore sia esigua, non sussista alcun interesse pubblico all'azione penale e la condotta sia funzionale all'uso personale di modica quantità di droga.

Analogamente è demandata, ad azione penale già esercitata, al Tribunale.

Trattandosi di sistema federale, molti Länder hanno definito la nozione di "modica quantità" di cannabis, ed alcuni anche di eroina, cocaina e anfetamine; per le metaanfetamine vi è un limite federale fissato in 5 grammi⁶.

Anche in caso di condanna il tossicodipendente, a determinate condizioni, può ottenere di non scontare la pena qualora si sottoponga a trattamento terapeutico.

Gli ultimi dati disponibili, riferiti al 2015, riportano 292.227 reati in materia di stupefacenti (in leggera crescita dal 2013), il 78% dei quali riferiti a possesso illecito, il rimanente a traffico.

Nel 2011 la cannabis è stata spostata dalla tabella I alla tabella III della BTMG, con la conseguenza che da allora è possibile produrre e prescrivere prodotti contenenti tale sostanza a determinate condizioni⁷.

Nel novembre del 2016 una legge ha disciplinato il trattamento anche penale delle nuove sostanze psicoattive (*Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz*, NpSG), fino ad allora periodicamente inserite nelle tabelle della BtMG, comprensive della cannabis sintetica, prevedendo pene fino a tre anni di reclusione o fino a dieci in caso di aggravanti.

3. La disciplina austriaca

La legge sugli stupefacenti (*Suchtmittelgesetz*, d'ora in poi SMG) risale al 1998, ed è imperniata sulla distinzione tra "spacciatore" e autore di reato tossicodipendente.

⁵ *Drogendelikte. Die Straftaten nach dem Betaubungsmittelgesetz*, in www.anwalt.de.

⁶ German Drug Report 2017.

⁷ German Drug Report 2017.

La distinzione tra le due tipologie passa per diversi criteri, ed in particolare per la quantità di stupefacente, fissata in soglie da un decreto del Ministro della Salute.

Le pene variano anche in considerazione della classificazione delle sostanze come stupefacenti (par. 27-27b SMG) o psicotrope (par. 30-30b SMG).

Il consumo di droghe non è punito in sé, diversamente dal possesso finalizzato al consumo, punito con pena fino a sei mesi di reclusione o multa ove non superi le soglie sintomatiche di “spaccio”.

Per le ipotesi connesse al consumo personale vi sono alternative alla pena, come la sospensione del procedimento con messa alla prova (par. 35 e 36), dal 2015 direttamente attivabile dalle forze di polizia.

Offerte trattamentali alternative alla pena, salvo i casi più gravi, sono subordinate al consenso del tossicodipendente,⁹.

Le pene per il traffico di ingenti quantità (superiore di 15 volte al valore soglia) sono state inasprite nel 2008 con pene fino 5 anni per il possesso, da 1 a 10 anni per l'importazione, la produzione ecc.; le pene aumentano da 10 a 20 anni o addirittura contemplano l'ergastolo ove ricorrano determinate circostanze (ad es. scopi commerciali, partecipazione ad una banda, previa condanna ecc., banda con numerosi associati).

Nel 2012 è inoltre entrata in vigore la legge sulle nuove sostanze psicoattive (NPS), la quale contempla varie fattispecie con pene fino a 2 anni per le ipotesi base e da 1 a 10 quando lo spaccio ha causato serie lesioni personali o la morte; il possesso di NPS per uso personale non è punibile

Gli ultimi dati disponibili (2016), del Ministero dell'Interno, registrano 36.235 reati denunciati in materia di stupefacenti, il numero più alto di sempre; 8 su dieci sono riferiti alla cannabis, e gran parte di questi al possesso.¹⁰

4. La disciplina spagnola

In Spagna il fenomeno del traffico e consumo di sostanze stupefacenti è molto diffuso (dati EMCDA).

Nel 2016 sono stati registrati 405.348 reati in materia di stupefacenti, di cui 392.900 legati al possesso, e 12.448 alla fornitura di sostanze stupefacenti. Nella gran parte dei casi (8 su 10) si tratta di reati relativi alla cannabis¹¹.

La legge sulla sicurezza urbana del 2015 ha qualificato come infrazioni gravi, punibili con sanzione amministrativa da 601 a 30.000 Euro, una serie di condotte non integranti reati legate al consumo o trasporto di droga o persone.¹²

⁹ Il quadro sintetico sopra riportato è contenuto nell'Austria Country Drug Report, in www.emcdda.europa.eu.

¹⁰ Austria Country Drug Report, in www.emcdda.europa.eu

¹¹ Dati consultabili nel Spain Drug Country Report del 2018 curato da EMCDDA, in www.emcdda.europa.eu.

¹² Ley Orgánica 4/2015 del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza urbana, art. 36, co.16: “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacentes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. 17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacentes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito. 18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacentes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal. 19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacentes o sustancias psicotrópicas en locales o

Il consumo di droghe, specie tra i giovani, è molto diffuso: nel 2015 il 17% dei giovani tra 15 e 34 anni ha dichiarato di aver fatto uso di cannabis¹³.

Nel 2015 il Tribunale supremo spagnolo (sentenza n. 788/2015 della 2ª Sezione) ha affermato che la pratica di coltivare e distribuire cannabis ad associazioni aperte a nuovi membri (c.d. cannabis social club) costituisce reato (traffico di droga). Secondo il Tribunal Supremo pur essendo vero, nel caso di specie, che la cannabis non era stata consegnata a persone che non fossero i soci, esisterebbe comunque un rischio potenziale di diffusione della sostanza a terzi da parte dei soci.

La 2ª Sezione del Tribunale Supremo spagnolo, peraltro, ha riconosciuto l'esistenza di "un errore di proibizione" riducendo di un grado la pena. La sentenza afferma che gli imputati "avevano il dovere di verificare la liceità dell'attività che si predisponavano a svolgere, appurando se il loro comportamento fosse in linea con l'ordinamento giuridico". Più di recente il Tribunal Supremo, con sentenza del 21 febbraio 2018, ha assolto cinque membri di un cannabis social club per errore sul divieto ex articolo 14 del Código Penal, per avere ritenuto che l'attività dell'associazione fosse permessa, in considerazione di pronunce giudiziali contraddittorie e per il contrasto sociologico e politico del momento. La disciplina spagnola presenta una prima peculiarità, dovuta alla collocazione dei reati in materia di stupefacenti all'interno del *codice penale* (artt. 368 e ss.), nel capitolo III del titolo XVII dedicato ai delitti contro la salute pubblica.

Una seconda peculiarità consiste nell'assenza di una classificazione legale di sostanza stupefacente legata a tabelle ministeriali, a vantaggio di un rinvio alla giurisprudenza, che ha riempito il concetto di "sostanze stupefacenti", in particolare, con il riferimento alle sostanze contenute negli allegati (liste I e II) alla Convenzione unica del 1961 e successive integrazioni¹⁴.

L'art. 368 c.p.¹⁵, fattispecie base sulla quale è imperniato il sistema di tutela penale, incrimina varie condotte (coltivazione, fabbricazione, traffico ecc.) che fanno parte della filiera della "droga", nonché il possesso finalizzato alle suddette condotte.

Tra le condotte incriminate non rientra il possesso per uso personale.

La pena varia a seconda del tipo di sostanze o prodotte: da tre a sei di reclusione e multa fino al triplo del valore della droga per le sostanze che causino danno grave alla persona, da uno a tre anni di reclusione e multa fino al doppio del valore della droga per le altre sostanze (che non causino danno grave alla persona).

La "dannosità" delle sostanze o prodotti stupefacenti, ancora una volta, non è oggetto di definizioni legislative, ed è rimessa alla giurisprudenza che, ad esempio, riconduce l'hashish alle sostanze che non causano danno grave¹⁶.

La pena può essere ridotta in un grado avuto riguardo alla scarsa rilevanza del fatto e alle circostanze personali del colpevole, salvo ricorrano alcune delle circostanze di cui agli artt. 369-*bis* e 370 c.p. (art. 368, co. 2 c.p.)

establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos".

¹³ Spain Drug Country Report, cit.

¹⁴ A. SERRANO GOMEZ-A. SERRANO MAILLO, *Derecho penal. Parte especial*, XII ed., 2007, Madrid, 696 s.

¹⁵ "Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacentes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos".

¹⁶ Tribunal Supremo 17 maggio 2000.

L'art. 369 prevede un elenco di otto circostanze aggravanti (vendita a minore di 18 anni, con armi, in stabilimenti aperti al pubblico, in quantità di notevole importanza ecc.¹⁷), le quali comportano l'applicazione delle pene superiori in grado e della multa fino al quadruplo del valore della droga.

L'art. 369-bis¹⁸ c.p. incrimina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di droga, con pene diversificate dal punto di vista soggettivo tra capi, amministratori promotori ecc. e meri partecipanti, e dal punto di vista oggettivo in ragione, ancora una volta, della tipologia di sostanza o prodotto stupefacente (che causi danno grave alla salute oppure no).

Del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti risponde anche la persona giuridica.

L'art. 370 c.p.¹⁹ prevede ulteriori aggravanti, tra le quali l'impiego di minore di anni 18 o di infermo psichico e il fatto di "estrema gravità", definito al n. 3 come quel fatto che

¹⁷ La quantità va riferita alla sostanza stupefacente "in purezza", e non al peso lordo complessivo: T. Serrano Gomez-SERRANO GOMEZ-A. SERRANO MAILLO, *Derecho penal. Parte especial*, cit., 707, ove riferimenti alla giurisprudenza del Tribunal Supremo.

¹⁸ Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos.

A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el párrafo primero.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quintuple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruplo del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

¹⁹ Artículo 370.

Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:

1.º Se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos delitos.

2.º Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refiere la circunstancia 2.ª del apartado 1 del artículo 369.

3.º Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando

exceda notablemente il quantitativo considerato di notevole importanza, o si siano utilizzati imbarcazioni o aeronavi come mezzi di trasporto specifico, o si siano tenute le condotte simulando operazioni di commercio internazionale tra imprese, o si tratti di reti internazionali dedite a questo tipo di condotte, o quando concorrono tre o più delle circostanze indicate nell'art. 369 n. 1 c.p.

L'art. 371 incrimina la fabbricazione, trasporto ecc. di *precursori*, in adempimento della Convenzione di Vienna del 20.12.1988.

In quest'ultimo caso si osserva una anticipazione della tutela rispetto alla quale il codice penale spagnolo non ha operato la consueta distinzione tra sostanze che causano grave danno alla salute o meno.

L'art. 373 incrimina l'incitamento, la cospirazione e la proposta di commettere i delitti previsti negli artt. da 368 a 372, con la pena inferiore in un grado o due a quelle previste nei citati articoli, ovviamente ove i delitti oggetto di istigazione non siano poi commessi.

Il rigore delle sanzioni minacciate subisce deroghe nel caso della collaborazione dell'imputato e nel caso in cui l'autore del reato sia tossicodipendente.

L'attenuante della collaborazione è ricalcata sul modello italiano, con diminuzione della pena in un grado o due sia in caso di collaborazione sostanziale (impedimento della realizzazione del reato) sia in caso di collaborazione processuale (collaborazione per ottenere prove decisive per la identificazione o cattura degli altri correi o per impedire l'attuazione o lo sviluppo delle organizzazioni o associazioni cui abbia partecipato o collaborato).

L'attenuante della tossicodipendenza, in eguale misura (diminuzione della pena in un grado o due) è applicabile al reo che, essendo tossicodipendente al momento del fatto, dimostri di avere seguito con successo un trattamento di disintossicazione, sempre che la quantità di droga non fosse di notevole importanza o di estrema gravità.

4.1. Cornici edittali e pena della multa proporzionata

Le pene minacciate dal legislatore spagnolo sono decisamente più basse di quelle previste per fatti analoghi dal legislatore italiano: basti pensare alla pena per il reato-base di spaccio di droghe che causano danni gravi alla salute (comparabile al nostro spaccio di droghe c.d. "pesanti"), punito con la pena da tre a sei anni e della multa fino al triplo del valore della droga (contro la pena "italiana da 8 a 20 anni di reclusione e multa da 25.822 a 258.228 euro), o a quello di droghe c.d. leggere (reclusione da uno a tre anni e multa

operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1.

En los supuestos de los anteriores números 2.º y 3.º se impondrá a los culpables, además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

fino al doppio del valore della droga, contro la pena “italiana da 2 a sei anni e multa da 5.164 a 77.468 euro).

Interessante il metodo di calcolo della multa, che è proporzionato al valore della droga o dei guadagni ottenuti: per la determinazione dell'importo delle ammende inflitte in applicazione degli articoli da 368 a 372, il valore della droga o dei beni o degli effetti sarà il prezzo finale del prodotto o, se del caso, il premio o guadagno ottenuto dal reo o che questi avrebbe potuto ottenere (art. 377).

5. La disciplina portoghese

La disciplina penale portoghese in materia di stupefacenti prevede l'incriminazione di svariate condotte di traffico (artt. 21 ss. del decreto legge n. 15/1993 del 22 gennaio 1993).

Nel 2016 si sono registrati 17.073 reati connessi agli stupefacenti (10.765 legati al possesso, il resto a condotte di traffico), nella maggioranza dei casi riferiti alla cannabis²⁰.

La legge n. 30/2000, entrata in vigore nel luglio 2001, ha depenalizzato il consumo, l'acquisto e il possesso per uso personale, inteso come quantitativo che non eccede la media di un consumo per un periodo di 10 giorni; la legge, nel dettaglio, fissa i quantitativi in questione in 25 grammi per la cannabis; 5 per l'hashish; 2 per la cocaina; 1 per l'eroina; 10 pastiglie per l'LSD e l'Ecstasy)²¹.

In tali casi l'autore del fatto, qualora non vi sia il sospetto di coinvolgimento nel reato di traffico di droga, può essere inviato alla Commissione locale per la dissuasione dalle dipendenze da droghe, composta da esperti legali e medici; tale commissione può disporre sanzioni (pecuniarie, interdittive ecc.), ma il suo scopo è di offrire trattamenti terapeutici e di promuovere la riabilitazione del tossicodipendente.

Il traffico di droga è punita con la reclusione da 4 a 12 anni (art. 21), senza distinzioni tra tipologie di droga.

Tuttavia l'art. 23 punisce più mitemente, come traffico di minore gravità, i casi nei quali l'illiceità del fatto si mostra considerevolmente diminuita, tenendo in conto i mezzi utilizzati, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità o quantità delle piante, sostanze o preparazioni, sicché il traffico delle c.d droghe leggere può tendenzialmente ricondursi alla ipotesi di minore gravità.

L'art. 22 incrimina il traffico di precursori, con pena da due a dieci anni.

²⁰ Portugal Drug Report 2018, in www.emcdda.europa.eu, p. 6.

²¹ Portugal Drug Report 2018, cit.

L'art. 24 prevede un aumento di pena di ¼ sia nel minimo che nel massimo ove i fatti siano aggravati da una serie di fattori (vendita a minore di 18 anni, ad un grande numero di persone, da parte di membro di banda finalizzata al traffico ecc.).

L'art. 28 incrimina l'associazione (due o più persone) finalizzata al traffico di stupefacenti, con pena da 5 a dieci anni per il partecipe, da 10 a 20 per il promotore od organizzatore, e da 12 a 20 per i capi.

L'art. 29 incrimina l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti (pena fino a tre anni di reclusione o multa).

L'art. 30 punisce (reclusione da 1 a 5 anni) i proprietari, gerenti, direttori ecc., di locali che consentano il traffico e il consumo di droghe nei propri esercizi e luoghi di pubblica riunione.

L'art. 31 prevede un'attenuante o una dispensa da pena per chi collabori con le autorità o riduca sensibilmente il pericolo prodotto dalla propria attività.

La fattispecie base di spaccio è aggravata ove ricorrono determinati fattori (art. 22 d.l. n. 15/1993)

Il capitolo IV del decreto legge n. 15/1993 è dedicato al trattamento del reo tossicodipendente che può accedere alla sospensione della pena a condizione che si sottoponga ad un programma di trattamento così come alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

Altre disposizioni stabiliscono le modalità di assistenza medica al tossicodipendente.

L'ordinamento portoghese è considerato all'avanguardia per il trattamento del tossicodipendente autore di reati.²²

Il decreto legge n. 54/2013, dell'aprile 2013, ha proibito la produzione, esportazione, pubblicità, distribuzione, vendita ecc. delle nuove sostanze psicoattive (NPS), contenute in un elenco al medesimo decreto.

Le violazioni della citata legge costituiscono *contraordenações*, punibili con sanzioni amministrative pecuniarie e con sanzioni accessorie; il consumatore di NPS non coinvolto in reati è inviato alla locale Commissione per la dissuasione dalla tossicodipendenza.

6. Sintesi comparata

Il consumo di droga, specie cannabis, è fenomeno largamente diffuso, come attestano i dati statistici raccolti dal *European Monitoring Center for drugs and drug addiction* (EMCDDA)³⁵.

²² Portugal Drug Report 2018, in www.emcdda.europa.eu, p. 17 ss.

³⁵ Dati consultabili in www.emcdda.europa.eu. Di particolare interesse lo *European Drug Report 2018: Trends and developments*, disponibile anche in italiano, nonché i singoli Drug Report dei vari Paesi Membri.

I reati in materia di stupefacenti, come riportato sopra, costituiscono nei Paesi esaminati un carico notevole per il sistema di *law enforcement*.

Nella grande maggioranza dei casi (circa l'80%) si tratta di reati di possesso di stupefacenti finalizzato allo spaccio, prevalentemente di cannabis.

Con l'eccezione della Spagna, la disciplina penale degli stupefacenti, negli altri Paesi esaminati (Germania, Austria e Portogallo), è contenuta in apposite leggi speciali che aspirano a regolare esaustivamente la materia, anche per gli aspetti trattamentali.

La scelta codicistica della Spagna è dunque eccezionale, e del resto in linea con la visione marcatamente codicentrica del *Código penal* del 1995.

La distinzione tra trattamento penale delle droghe c.d. leggere e delle c.d. droghe pesanti non è costruita come nella normativa attualmente vigente in Italia su fattispecie distinte con cornici edittali autonome, ma passa per un meno lineare sistema di aggravanti (in Spagna per le sostanze che causano gravi danni alla salute) o attenuanti (traffico di minore gravità in Portogallo, riferito anche alla qualità o quantità di piante e prodotti...), o, indirettamente, per soglie di consumo tollerato/vietato diverse e più rigorose per le droghe c.d. pesanti (Germania).

Le pene sono assai elevate, anche se, per le ipotesi base, meno severe di quanto previsto in Italia per fattispecie analoghe.

In tutte le normative esaminate si distingue tra condotte di traffico e condotte di possesso ecc. destinate all'autoconsumo (anche talora, come in Germania, rispetto a condotte come la produzione che in Italia si presumono viceversa destinate a terzi).

Norme di favore sono previste per l'autore di reato tossicodipendente, il quale può beneficiare di misure alternative di vario tipo (ad es. messa alla prova subordinata all'accesso a programmi trattamentali).

Nei Paesi esaminati, come più in generale in Europa e altrove, appare particolarmente problematico il consumo di cannabis: dal Report 2018 curato da EMCDDA il 7, 2% degli adulti europei (24 milioni) ha consumato cannabis nell'ultimo anno; il dato sale al 14,1% per i giovani adulti (da 15 a 34 anni, 17, 2 milioni di consumatori).

Di fronte a numeri così massicci, è evidente che un sistema penale che voglia incriminare efficacemente tale fenomeno rischia il collasso.

Di qui varie norme, sostanziali e processuali, che in vario modo prevedono la non punibilità del consumatore o del possessore di dosi di cannabis in quantità o con modalità ritenute sintomatiche di uso personale.

Le esperienze dei negozi che in vari Paesi, Italia compresa³⁶, vendono sostanze contenenti (esigie) percentuali di principi attivi derivanti dalla cannabis, o quelle più radicali dei *cannabis social club*, locali spagnoli ove gli iscritti acquistano e fumano cannabis coltivata e distribuita dai medesimi soci, segnalano la spinta verso possibili modelli alternativi di produzione e consumo di cannabis, a certe condizioni e sotto il controllo statale, con la quale il diritto, anche penale, dovrà fare i conti.

Ad oggi Tribunale Supremo spagnolo, seppure con pronunce di compromesso che riconoscono un errore di proibizione, ha ribadito l'illiceità di tali condotte.

³⁶ Per i problemi anche giuridico-penali connessi alla coltivazione della c.d. cannabis light e dei prodotti che ne derivano in base alla l. n. 242/2016 v. L. MIAZZI, *La coltivazione della cannabis è reato? Una storia infinita tra canapa e marijuana*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.* n. 3/2018, parr. 11 ss.

